

L'autodeterminazione alimentare alla prova della tutela degli animali e della salute: profili costituzionali.

di Maria Galbusera*

Abstract EN: Choosing what to eat is an activity that, particularly in recent years, has acquired meanings that go beyond the mere satisfaction of the biological need for nourishment. Food choices are intertwined with ethical, moral, religious, cultural, and lifestyle considerations. The paternalistic and authoritarian imposition of dietary patterns by the State would therefore entail a violation of several constitutional principles and rights, such as freedom of religion and freedom of conscience.

Freely choosing what to eat entails the ability to determine one's own way of being and living, one's life plans, and the development of one's personality. However, in light of both emerging and longstanding constitutional concerns—such as the protection of animals and the right (as well as the collective interest) to health, which may potentially conflict with this freedom—this contribution seeks to outline the constitutional status of the freedom of food choice and the limits and balancing mechanisms it may encounter.

Abstract IT: Scegliere cosa mangiare è un'operazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito diversi significati che vanno al di là del mero soddisfacimento del biologico bisogno nutrirsi. La scelta alimentare è una scelta che si intreccia con profili etici, morali, religiosi, culturali e legati agli stili di vita. L'imposizione, paternalistica e autoritaria, di stili alimentari da parte dello Stato comporterebbe perciò la violazione di diversi principi e diritti costituzionali come, ad esempio, il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Scegliere liberamente cosa mangiare significa essere liberi di determinare il proprio modo di essere e di vivere, i propri progetti di vita e lo sviluppo della propria personalità. Di fronte però a nuove e antiche esigenze costituzionali, come la tutela degli animali e il diritto (e interesse della collettività) alla salute, potenzialmente confliggenti con tale libertà, il presente contributo tenterà di delineare quale sia lo statuto costituzionale della libertà di scelta alimentare e quali limiti e contemperamenti possa incontrare.

Sommario: Introduzione – 2. Rifiuto di alimentarsi e autodeterminazione terapeutica – 3. Il diritto alla salute tra esigenze preventive e rischio di derive

* Dottoranda in diritto costituzionale, Università degli studi di Milano-Bicocca.

paternalistiche – 4. La libertà religiosa alimentare tra doveri negativi e positivi della Repubblica – 5. Libertà religiosa e di coscienza: quale spazio per le dottrine alimentari? – 6. La tutela degli animali di fronte alla macellazione rituale. – 7. La scelta alimentare tra diritto alla salute e benessere degli animali: Libertà, facoltà o diritto?

1. Introduzione.

Le scelte alimentari delle persone sono espressione di una dimensione privata di cui il diritto si è per lungo tempo disinteressato¹. La crescente attenzione per la medicina preventiva, la tutela dell'ambiente e degli animali, l'emergere di nuove concezioni etiche legate agli stili alimentari e i conflitti propri di società sempre più multiculturali – in cui si intrecciano istanze di conservazione delle tradizioni e rivendicazioni di identità alimentari diverse² – hanno tuttavia aperto nuovi spazi di intervento e, al contempo, di protezione delle stesse da parte dello Stato. Di fronte a questi mutamenti, si impone la necessità di interrogarsi sulla ampiezza dell'intervento pubblico in tema di stili alimentari, alla luce del profondo legame che unisce le scelte alimentari ad alcuni diritti costituzionali³.

Decidere cosa mangiare, come farlo e con chi farlo non è un atto neutro, ma una scelta che appartiene tanto alla sfera individuale quanto a quella collettiva e che riflette convinzioni culturali, religiose ed etiche proprie di ciascun soggetto. Essa rappresenta, in definitiva, un modo di esprimere la propria personalità, la propria libertà e, quindi, la propria dignità⁴.

Affianco alle spinte per la promozione di una dieta alimentare che può essere, a seconda delle inclinazioni politiche, più sana, più sostenibile, più rispettosa degli animali o più tradizionale si apre la necessaria, anche se poco esplorata, riflessione intorno alle scelte alimentari come scelte identitarie da proteggere da eccessivi interventi statali⁵. D'altronde scegliere cosa mangiare

¹ C. PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in *Consumatori e Mercato*, 10, 2020.

² Sul cibo come valore identitario e sul suo uso politico-propagandistico si rinvia a: M. GALBUSERA, *Cibo, diritti fondamentali e identità nazionale: verso un nuovo valore costituzionale?*, in *Sociologia del Diritto*, 2, 51, 2024.

³ *Ibidem*.

⁴ Sulla dignità come elemento di risalto dell'unicità di ogni uomo e sul suo legame con la libertà: P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio di libertà" nella cultura costituzionale europea*, in R. NANIA, *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio*, Torino, 2012, 124 ss.; L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 8, 2019, 23-32.

⁵ Autodeterminazione intesa come espressione di una sovranità di sé sul proprio corpo e sulle proprie scelte di vita. Sul diritto all'autodeterminazione come diritto di disposizione del proprio corpo e libertà morale fondato sulla lettura combinata degli articoli 13 e 32 Cost.: P.

è un'operazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito diversi significati che vanno al di là del mero soddisfacimento del biologico bisogno nutrirsi. La scelta alimentare è una scelta che si intreccia con profili etici, morali, religiosi, culturali e legati agli stili di vita. Una scelta che può, in alcuni casi, entrare in tensione con altri interessi, come la tutela della salute o il rispetto del benessere animale; in altri, invece, rappresenta una diretta espressione di quelle istanze.

Il presente contributo tenterà di tracciare i confini costituzionali della libera scelta alimentare per definire, in sostanza, se esista un diritto ad alimentarsi come si vuole e quali possano essere i suoi limiti. Il quadro costituzionale offre pochi punti di riferimento chiari: l'art. 32, comma 2, Cost., che vieta l'imposizione di trattamenti sanitari – e dunque anche forme di alimentazione artificiale – in assenza di consenso informato, e l'art. 19 Cost., che tutela gli stili alimentari riconducibili a precetti religiosi o a convinzioni morali ed etiche profonde. Tra questi due poli si colloca la scelta alimentare individuale, la cui natura giuridica resta incerta: non è chiaro se essa costituisca un diritto, una libertà o una semplice facoltà, né se e in quale misura possa essere oggetto di orientamento, limitazione o protezione da parte dei pubblici poteri.

Il presente contributo tenterà, quindi, di definire quale sia lo spazio di intervento entro il quale la Repubblica può legittimamente intervenire rispetto alle scelte alimentari individuali, nonché i vincoli e i bilanciamenti che tale intervento può incontrare, in particolare in relazione alla tutela della salute e al benessere animale. L'analisi di questi due ambiti di intersezione e potenziale conflitto con le pratiche alimentari appare particolarmente utile per esemplificare la portata e i limiti dell'azione pubblica. Cibo, salute e tutela degli animali costituiscono, infatti, tre dimensioni fortemente interconnesse, che si prestano a molteplici livelli di riflessione e approfondimento.

2. Rifiuto di alimentarsi e autodeterminazione terapeutica.

L'analisi della libertà di scelta alimentare e dei suoi limiti non può che prendere avvio dall'esame della decisione più estrema: quella di non nutrirsi. Ne consegue la necessità di interrogarsi sull'esistenza di un vero e proprio diritto a non alimentarsi.

Si sta affrontando, così, il caso di un soggetto che consapevolmente e in piena coscienza decide autonomamente di non mangiare e, portato allo stremo da questa sua decisione, rifiuta anche l'alimentazione artificiale. Alla mente del giurista vengono subito in richiamo le delicate questioni legate all'interruzione

VERONESI, *Uno statuto costituzionale del corpo*, in S. CANESTRARI-G. FERRANDO-C. M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI, *Il governo del corpo*, Giuffrè, Milano 2010; F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995. Critico nei confronti di queste posizioni: S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2009.

di nutrizione e idratazione artificiali (c.d. NIA) nei confronti di pazienti in stato vegetativo. Questioni che, riguardando temi altri rispetto a quelli della scelta alimentare, sembrano dover essere affrontate in contesti differenti rispetto a quello di questo elaborato⁶. Per simili ragioni, non verranno approfondite le questioni costituzionali legate alla possibilità di effettuare un trattamento sanitario obbligatorio per alimentare forzatamente soggetti affetti da disturbi alimentari, questioni relative ai sintomi di una malattia più che a un atto di autodeterminazione alimentare⁷. Maggior interesse per questo contributo sembra avere, invece, lo sciopero della fame⁸. In questo caso, infatti, la scelta di non alimentarsi non deriva da una condizione di sofferenza, da una patologia o da un momento di fragilità psicologica, ma costituisce una forma di manifestazione del proprio pensiero libera e consapevole⁹. Un atto che pone in tensione diversi valori costituzionali come la dignità della persona, la libertà di rifiutare le cure, la tutela dell'integrità fisica e il diritto alla vita¹⁰. La questione

⁶ Tra la vasta e più recente dottrina: U. ADAMO, *La legge dimenticata. Le DAT a cinque anni dalla loro introduzione*, in *Consulta Online*, II, 2023; A. RUGGERI, *Fine-vita (Problemi e prospettive)*, in *Consulta Online*, II, 2023. Per un'analisi delle questioni del fine vita tramite la lente del diritto al cibo: M. BOTTIGLIERI, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale "nuovo"*, in *POLIS Working Papers*, 222, 2015.

⁷ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, in *Corti supreme e salute*, 2, 2025.

⁸ Per sciopero della fame si intende il caso in cui un soggetto rifiuta volontariamente di assumere cibo, senza giustificato motivo medico, per più di tre giorni: I. ALLEGRANTI, G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto. Aspetti medicolegali e deontologici*, Padova, 1983

⁹ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit., 515; F. DEL CANTO, *Lo sciopero della fame in carcere*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2009, 906.

¹⁰ Un caso particolare, ampiamente affrontato dalla dottrina, riguarda lo sciopero della fame del detenuto in carcere. Le peculiarità della condizione detentiva, infatti, possono giustificare – più che in altri contesti – una limitazione del diritto di rifiutare le cure mediche e, dunque, dell'alimentazione stessa. Di fronte al rifiuto assoluto di alimentazione da parte di un detenuto, infatti, si determina un conflitto non solo tra il diritto individuale di rifiutare le cure mediche e l'interesse collettivo alla salvaguardia della vita, ma anche con l'interesse alla sicurezza degli istituti penitenziari e alla stessa effettività del sistema sanzionatorio e rieducativo. Tale situazione assume particolare rilievo anche in relazione ai possibili profili di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, che possono sorgere in caso di decesso del detenuto. In dottrina si è discusso, infatti, della configurabilità di una responsabilità in capo agli operatori penitenziari – e in particolare al direttore, agli agenti e al personale sanitario – per omessa vigilanza o mancato intervento. Sebbene gli operatori penitenziari siano titolari di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità personale del detenuto, tale posizione non può spingersi fino al punto di negare all'individuo il diritto fondamentale alla salute – e quindi anche la libertà di rifiutare trattamenti sanitari – né quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. In questo contesto, non sembra possibile richiamare le disposizioni che consentono l'uso della coercizione fisica nei confronti del detenuto al fine di garantirne l'incolumità (art. 41 o.p.), poiché il digiuno non può essere qualificato né come atto di violenza né come resistenza all'esecuzione di ordini legittimi. Gli operatori, pertanto, dovranno attivarsi soltanto per prevenire, per quanto possibile, danni gravi alla salute del detenuto, assicurando una costante osservazione e monitoraggio delle sue condizioni fisiche. Per un

centrale diviene allora stabilire se, e fino a che punto, lo Stato possa intervenire con pratiche di alimentazione forzata, anche mediante trattamenti sanitari obbligatori¹¹.

La qualificazione della nutrizione e idratazione artificiale come trattamento sanitario è decisiva nella risoluzione di queste questioni: in quanto trattamento sanitario, essa non può essere imposta senza il consenso dell'interessato (art. 32, comma 2, Cost.). Una qualificazione che per lungo tempo è stata messa in discussione da una dottrina minoritaria¹² ma che – anche a seguito della nota sentenza della Cassazione civile (sez. I n. 21748/2007), relativa al caso Englaro – è stata riconosciuta tale dalla legge 219/2017. Il Codice di deontologia medica all'articolo 51 recepisce tale orientamento, disponendo che il medico, di fronte a chi rifiuti volontariamente di nutrirsi, debba informarlo sulle conseguenze del digiuno ma non possa procedere a manovre coattive di alimentazione artificiale.

approfondimento: M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002; G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Milano, 2012, 177 ss.; V. MEDAGLIA, *Il diritto di rifiutare le cure: lo sciopero della fame da parte del detenuto*, in A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017. Sul punto si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha progressivamente riconosciuto la possibile violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) nei casi relativi all'alimentazione forzata dei detenuti in sciopero della fame. Nell'ambito del rigoroso controllo esercitato sull'osservanza di tale disposizione, la Corte richiede che lo Stato dimostri in modo puntuale la sussistenza di una reale necessità medica dell'intervento, la proporzionalità delle misure adottate e il rispetto di adeguate garanzie procedurali a tutela del detenuto. La Corte ha inoltre affermato che l'alimentazione forzata finalizzata a salvare la vita del detenuto non può, in linea di principio, essere qualificata come trattamento inumano o degradante, purché sia giustificata da una necessità terapeutica e sia praticata nel rispetto delle regole dell'arte medica. In tal senso si inserisce anche la recente sentenza *Yacovlyev v. Ukraine* (8 marzo 2023, ric. n. 42010/18), nella quale la Corte ha ribadito l'obbligo di accertare che il detenuto abbia piena consapevolezza delle conseguenze mediche dello sciopero della fame, nonché il dovere di garantire una comunicazione continua tra medico e paziente durante lo sciopero e di verificare la volontarietà della scelta.

¹¹Non sembra che lo sciopero della fame, anche quando conduca alla morte, possa essere qualificato come una forma di suicidio, tale da giustificare o imporre un intervento impeditivo. Tale impostazione è stata confermata dal Comitato Nazionale per la Bioetica, che, in risposta ai quesiti formulati dal Ministero della Giustizia il 6 febbraio 2023 in relazione al caso di un detenuto in regime di *41-bis* in sciopero della fame, ha precisato che «il gesto di chi rifiuta di nutrirsi, consistente nella messa a repentaglio della propria vita, è rivolto a finalità diverse rispetto alla morte, esito sì accettato, ma non perseguito». A contrario: M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, 2010, 146 ss. M. BILANCETTI, F. BILANCETTI, *La responsabilità penale e civile del medico*, Padova, 2010, 144 ss.

¹²Così il Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere "L'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente" adottato in data 30 settembre 2005; A. RUGGERI, *Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2009; M. L. DI BITONTO, *Sulla decisione del giudice del caso Englaro e sulle sue implicazioni*, in *RaGiuSan*, 303/304, 166.

Una volta chiarito che l'alimentazione artificiale rientra nell'ambito dei trattamenti sanitari, un intervento coercitivo dello Stato configurerebbe una lesione ingiustificata non solo del diritto al rifiuto delle cure, ma anche dei diritti all'integrità fisica e alla libertà personale dell'individuo¹³, nonché dell'immunità da trattamenti inumani o degradanti, della dignità e dell'autodeterminazione nelle scelte fondamentali della vita¹⁴.

Le eccezioni al diritto di rifiutare l'alimentazione artificiale in caso di sciopero della fame sono limitate: quando la persona non sia in grado di prestare consenso e non siano disponibili disposizioni anticipate di trattamento; quando sia in gioco la salute di un minore; quando ricorrano le condizioni previste per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO)¹⁵.

Affinché un TSO sia costituzionalmente legittimo deve essere previsto dalla legge e non deve risultare pregiudizievole per la salute del soggetto che vi è sottoposto¹⁶. A tali requisiti se ne aggiunge un ulteriore: il trattamento deve essere finalizzato anche alla tutela e alla preservazione della salute altrui. Quest'ultimo, per essere legittimo, deve infatti perseguire la tutela della salute collettiva (art. 32, comma 1, Cost.), e non la protezione della vita del singolo contro la sua volontà¹⁷.

È infatti quest'ultimo obiettivo, attinente alla salute quale interesse della collettività (art. 32, comma 1, Cost.) e al rispetto della persona umana e della sua dignità, a giustificare la compressione del diritto al rifiuto delle cure. Il diritto alla salute dell'individuo, anche nella sua dimensione negativa, può subire limitazioni solo quando esse siano «rivolte a salvaguardare la salute collettiva dai pericoli o dai danni che ad essa possono derivare dalle manifestazioni, positive o negative, dell'esercizio di tale diritto individuale. Così, sarà legittimo che i pubblici poteri, sempre però sulla base di una legge,

¹³ Sulla riconducibilità dei trattamenti sanitari coattivi, in quanto limitativi della libertà personale, alla disciplina dell'articolo 13 della Costituzione: A. PACE, *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, 296 ss.; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana*, Torino, 2010, 185 ss.; C. TRIPODINA, *Art. 32*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 2^a edizione, Padova, 2008, 332; F. MINNI, A. MORRONE, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Rivista A.I.C.*, 3, 2013. Nel senso di esclusiva riconducibilità all'articolo 32 Cost., B. CARAVITA, *Art. 32*, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990; V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in *Diritto e società*, 1982, 557 ss.

¹⁴L. FERRAJOLI, *Trattamenti sanitari forzati*, in *Ragion Pratica*, 1, 2009, 362; N. Viceconte, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane*, in *Rivista AIC*, 1, 2011.

¹⁵ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit., 512.

¹⁶ S. CANESTRARI, *Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'habeas corpus contemporaneo*, in *Sistema penale*, 24 aprile 2025; A. BARBERA, *I nuovi diritti. Attenzione ai confini*, in L. Califano, *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, 33-34.

¹⁷ F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, in *Diritto e Società*, 2, 1982, 311-312.

obbligano gli individui a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari a fini di tutela della salute collettiva (art. 32 cpv.), limitando o anche coartando il diritto individuale alla disponibilità del proprio corpo»¹⁸.

Di fronte a un atto le cui conseguenze ricadono esclusivamente nella sfera individuale del soggetto ed espressione del diritto all'autodeterminazione e della libertà di manifestazione del pensiero – come nel caso dello sciopero della fame – non sembrano, dunque, potersi ravvisare i presupposti per l'adozione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

A ciò si aggiunge che non può darsi per scontato che il rifiuto protratto di alimentarsi degeneri necessariamente, oltre una certa soglia, in un disturbo mentale tale da rendere lecita qualsiasi misura obbligatoria e coercitiva ai sensi dell'art. 34 della l. n. 833/1978¹⁹. Anche qualora, in una fase avanzata dello sciopero della fame, sopraggiunga uno stato di incapacità – o, più propriamente, un indebolimento delle facoltà cognitive – conseguente all'assenza di nutrimento, non è possibile equiparare la condizione dello scioperante a quella di un soggetto incapace. La decisione di rifiutare l'alimentazione, infatti, costituisce una scelta di protesta libera, consapevole e maturata in un momento antecedente al sopravvenire di tale stato, ed è perseguita in modo coerente nel tempo²⁰.

Ne consegue che l'intervento dello Stato e degli operatori sanitari non può eccedere il tentativo di dissuadere il soggetto in sciopero dal perseverare in una condotta di digiuno potenzialmente letale. Tale intervento deve sostanziarsi, da un lato, in un'adeguata informazione circa tutte le conseguenze medico-scientifiche derivanti dalla scelta di non alimentarsi e, dall'altro, nella verifica che la decisione di digiunare sia effettivamente volontaria e non il risultato di patologie psichiatriche o di indebite pressioni esterne²¹.

Nonostante nel caso di sciopero della fame non è chiaro se sia corretto parlare di scelte alimentari o, piuttosto, di una manifestazione del pensiero, è invece chiarito che il diritto di autodeterminazione terapeutica dell'individuo si spinge fino alla possibilità di non mangiare e di non ricevere alimentazione anche nei casi in cui il digiuno porti alla morte.

3. Il diritto alla salute tra esigenze preventive e rischio di derive paternalistiche.

Abbiamo il dovere di mangiare sano? E, ancora, abbiamo il diritto di mangiare alimenti poco salutari? Abbiamo il diritto di mangiare ciò che

¹⁸ F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, cit., 311-312.

¹⁹ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, 154 ss.

²⁰ S. CANESTRARI, *Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'habeas corpus contemporaneo*, in *Sistema penale*, 24 aprile 2025.

²¹ U. ADAMO, *La legge dimenticata. Le DAT a cinque anni dalla loro introduzione*, in *Consulta Online*, II, 2023, 457-458.

vogliamo? Il progressivo ampliamento del concetto di salute – oggi intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non come mera assenza di malattia²² – ha condotto la medicina e, con essa, il diritto, a rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e ai comportamenti salubri. Tutelare la salute significa, dunque, predisporre strumenti che consentano all'individuo di vivere in condizioni di benessere²³. In tale prospettiva, l'alimentazione assume un ruolo centrale: una dieta corretta ed equilibrata riduce il rischio di malattie e alleggerisce il peso sui sistemi sanitari, configurandosi come un interesse pubblico oltre che individuale²⁴.

Tuttavia, la valorizzazione della prevenzione solleva un interrogativo cruciale: fino a che punto può spingersi lo Stato nel promuovere stili di vita sani? L'alimentazione, come altre scelte legate al corpo e alla salute, rappresenta un aspetto essenziale della propria libertà e autodeterminazione individuale. La questione diventa, dunque, quella di stabilire se e quando l'intervento pubblico in materia di salute possa legittimamente incidere su scelte che appartengono alla sfera di decisioni così identitarie per l'individuo.

Il c.d. paternalismo giuridico²⁵ – inteso come l'intervento dei pubblici poteri volto a tutelare l'individuo da sé stesso, anche contro la sua volontà²⁶ – risulta difficilmente compatibile con la concezione personalista e pluralista dello Stato delineata dalla Costituzione italiana²⁷. Il pieno sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.) presuppone, infatti, la capacità autonoma di determinarsi e di definire il proprio progetto di vita ed è incompatibile con l'imposizione di concezioni etiche o di stili di vita e, quindi, anche di diete e regimi alimentari²⁸. Un ordinamento democratico non può imporre un modello di "vita buona" o di "benessere oggettivo" senza tradire la propria matrice liberale e

²² Definizione ripresa dal Preambolo della Costituzione dell'organizzazione Mondiale della Sanità come adottato dalla Conferenza Internazionale della Sanità, New York, 19-22 giugno 1946.

²³ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 3, 2013, 82.

²⁴ A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, in *Biolaw Journal*, 1, 2024.

²⁵ Nato nell'elaborazione teorica filosofica e sociologica, il concetto è stato oggetto di analisi da parte di autori fondamentali di tali tradizioni, tra cui: J. S. MILL, *On liberty*, London, 1859; G. DWORKIN, *Paternalism*, in *the Monist*, 1972; J. FEINBERG, *Legal Paternalism*, in R. Sartorius, *Paternalism*, Minneapolis, 1983.

²⁶ M. CATERINI, *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso di droghe*, in *Politica del diritto*, 4, 2014, 567; G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, in *Diritto e società*, 4, 2016, 629-667.

²⁷ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 86.

²⁸ Sulla relazione tra liberalismo, costituzionalismo e antipaternalismo: G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit. A contrario: A. BARBERA, *La laicità come metodo*, in G. RAVASI, J. KRISTEVA, S. GIVONE, M. CACCIARI, A. BARBERA, V. BALZANI, G. AMATO (a cura di), *Il cortile dei gentili. Credenti e non credenti di fronte al mondo d'oggi*, Roma, 2011.

antidogmatica²⁹. L'imposizione di regimi alimentari o stili di vita in nome di quello che si presume essere il bene dell'individuo costituirebbe una forma di paternalismo statale incompatibile con un ordinamento laico e pluralista come quello italiano.

Il canone della "centralità della persona" e del rispetto della sua dignità richiede che «l'intero sistema delle "libertà fondamentali" debba essere ordinato in funzione della pozione istanza di rispetto e di incremento "dell'impegno di autodeterminazione soggetto" al quale ciascun essere umano reputi secondo i suoi convincimenti di dover commettere il programma di elevazione della propria struttura identitaria: intellettuale-etica-civica»³⁰.

Ad un approccio anti-paternalistico non corrisponde, però, l'esaltazione ad ogni costo dell'autonomia individuale³¹. L'idea di una inscalfibile libertà di agire che da nulla possa essere limitata è distante dall'approccio pluralista e solidarista della Costituzione italiana. È distante da quella concezione di libertà come consapevolezza del rispetto delle scelte altrui, delle chances di una cooperazione reciproca e, in definitiva, di un loro esercizio responsabile³².

Il rispetto per l'autonomia privata e la libertà di fare le proprie scelte di vita fanno certamente da discriminare tra gli stati autoritari e quelli democratici ma non sembrano, perciò, non poter subire limitazioni dovute alla tutela di altri valori costituzionali. È questa la tesi di chi critica aspramente le concezioni anti-paternalistiche più radicali, una tesi che oppone al pieno e illimitabile libero arbitrio la tavola dei valori costituzionali. Una tavola che non può che comporsi armonicamente, garantendo un equilibrio fra tutte le diverse componenti, senza iper-valutarne una a discapito delle altre³³.

Adottare una concezione dell'autodeterminazione quale libertà assoluta e insuscettibile di limitazioni, nella quale la dignità della persona verrebbe integralmente assorbita, equivarrebbe ad aderire a un sistema privo di regole e di confini, nel quale la libertà di scelta si risolverebbe in mero arbitrio³⁴. Non sembra tuttavia possibile prescindere da una concezione della dignità intesa anche come libertà di compiere le proprie scelte di vita, quale rispetto della naturale e incompressibile vocazione di ogni persona a definire

²⁹ M. CATERINI, *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso di droghe*, cit., 575.

³⁰ Bellini, *Il diritto d'essere sé stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, 115.

³¹ C. PANZERA, *Un diritto fra i doveri? Lo «strano caso» del diritto alla salute*, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER, *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007.

³² C. PINELLI, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista A.I.C.*, 2010.

³³ C. PANZERA, *Un diritto fra i doveri? Lo «strano caso» del diritto alla salute*, cit., 450-451.

³⁴ A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta Online*, 3 giugno 2018.

autonomamente i propri progetti esistenziali e, conseguentemente, a perseguirne la realizzazione in vista di un pieno sviluppo della persona³⁵.

L'armonia tra le due impostazioni dovrà essere perseguita dal legislatore, chiamato a valorizzare il libero arbitrio come strumento di realizzazione della persona ma al contempo a bilanciarlo con l'insieme dei valori su cui il sistema costituzionale fonda il modello di società a cui aspira³⁶. Un legislatore che dovrà, da una parte, essere attento nel non sfociare in decisioni arbitrarie nella valutazione degli interessi che possono giustificare l'interferenza nella vita altrui³⁷ e, dall'altra, considerare tutta la tavolozza dei valori costituzionali per non rischiare di «scambiare per diritti fondamentali tutti i più o meno comprensibili desideri o bisogni e di basarsi su una idea di libertà in cui la coscienza soggettiva diviene l'unica misura dell'istanza etica»³⁸.

Questo difficile bilanciamento in ambito di scelta alimentare non può che essere operato facendo riferimento all'art. 32 Cost. Se l'articolo 32 della Costituzione vieta l'imposizione di trattamenti sanitari anche a fronte di una patologia dagli esiti sfavorevoli certi, o comunque molto probabili, allora non sembra nemmeno possibile limitare eccessivamente la scelta alimentare di un soggetto per pericoli meramente potenziali come quelli derivanti da una dieta non equilibrata³⁹. La giusta esigenza di rafforzare la tutela della salute non può, dunque, spingersi fino a configurare un'ingerenza dello Stato nelle scelte individuali che riguardano soltanto il singolo, riducendo gli spazi di libertà ed imponendo in via normativa modelli di pretesa normalità cui uniformarsi⁴⁰. L'interesse della collettività per la salvaguardia del diritto alla salute non sembra potersi tradurre in un'ingerenza sulla sfera di autodeterminazione della persona per imporre stili alimentari più salutari e diversi da quelli liberamente adottati⁴¹.

È tuttavia vero che la libera decisione di un individuo di porre in essere comportamenti potenzialmente autolesivi connessi allo stile di vita – quali, ad

³⁵ A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, In consulta online, 30 giugno 2016.

³⁶ D. TEGA, *Costituzione e progressi medico scientifici: i dubbi di un costituzionalista*, in A. D'AIOLA, *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012; R. ROMBOLI, *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991; A. BARBERA, *Un moderno "Habeas Corpus"?*, in *Quaderni Costituzionali*, 27 giugno 2013.

³⁷ G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo*, *Costituzione*, cit., 637.

³⁸ A. BARBERA, *Un modello Habeas Corpus?* in *Quaderni Costituzionali*, 27 giugno 2013, 8.

³⁹ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 84; C. PICCOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, cit.

⁴⁰ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 85.

⁴¹ R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.

esempio, il consumo di tabacco o un'alimentazione non equilibrata – pone il legislatore di fronte a un rilevante conflitto: da un lato, il diritto all'autodeterminazione terapeutica e la libera scelta del proprio stile di vita; dall'altro, il pregiudizio alla salute che da tali condotte deriva e che produce, inoltre, ricadute sull'intera collettività.

Nel sistema costituzionale italiano non sembra poter essere messa in dubbio l'assenza di un dovere costituzionale a curarsi e a mantenersi in salute – almeno quando ciò non comporta un danno all'interesse generale alla salute – nonostante i doveri di solidarietà e di partecipazione sociale che fanno capo a ciascun individuo⁴². Nel medesimo quadro costituzionale, ci si può tuttavia interrogare se possa riconoscersi a ogni persona il diritto di compiere qualsiasi atto, anche di natura autolesiva, per il solo fatto che esso non incida direttamente sui diritti e sulle libertà altrui.

Questione analoga fu sottoposta alla Corte costituzionale dai pretori di Milano e di Salerno, che sollevarono dubbi di legittimità costituzionale sull'obbligo di indossare il casco per i motociclisti previsto dalla legge n. 3 del 1986, ritenendolo un'indebita interferenza statale nella sfera individuale. Secondo i giudici rimettenti, alla luce dell'art. 32 Cost., limitazioni delle libertà personali sarebbero ammissibili solo in presenza di un pericolo per la salute di terzi.

La Corte con la sentenza n. 180/1994 non accolse tale impostazione, valorizzando la dimensione non meramente individuale della tutela della salute e riconoscendo che la cura di sé produce inevitabili ricadute sulla collettività, anche in termini di funzionamento del sistema sanitario. L'obbligo del casco fu pertanto ritenuto legittimo in quanto volto a ridurre l'incidenza di eventi lesivi ad alto impatto sociale, orientando le scelte individuali verso comportamenti meno rischiosi.

La pronuncia offre criteri utili per delimitare il confine tra regolamentazione legittima e indebita intrusione autoritativa. La Corte fonda la legittimità dell'intervento sulla proporzionalità tra il sacrificio imposto, di modesta entità, e il rilevante beneficio perseguito, sia per il singolo sia per la collettività. È tale valutazione di proporzionalità – tra compressione minima

⁴² Vastissima dottrina in merito: G.M. FLICK, *La salute nella Costituzione Italiana*, in *Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, Cento anni di professione al servizio del Paese*, Roma, 2010, 12-35; L. CARLASSARE, *L'art. 32 della Costituzione e il suo significato*, in A. Alessi, *L'amministrazione sanitaria*, Milano, 1967; F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, cit.; V. ONIDA, *Dignità della persona e «diritto di essere malati»*, in *Questione giustizia*, 1982; BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; A. ALGOSTINO, *I possibili confini del dovere alla salute*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996; L. CHIEFFI, *Trattamenti immunitari e rispetto della persona*, in *Politica del diritto*, 1997; D. MORANA, *La salute nella Costituzione Italiana profili sistematici*, cit. A contrario e, quindi, sull'esistenza di un dovere alla salute: C. MORTATI, *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, 435 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 313 ss.

dell'autonomia individuale e significativo interesse pubblico tutelato – a costituire il discrimine per l'ammissibilità di interventi limitativi della condotta individuale⁴³.

L'intervento dello Stato nella determinazione del regime alimentare individuale non appare, ad opinione di chi scrive, assimilabile a misure quali l'obbligo del casco o delle cinture di sicurezza. L'alimentazione è oggi riconosciuta come una pratica dotata di un marcato valore identitario, attraverso la quale l'individuo contribuisce a definire aspetti essenziali della propria esistenza. Sembra potersi affermare, in generale, che la scelta alimentare è una «scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera»⁴⁴. Se il diritto alla salute vieta l'imposizione di trattamenti sanitari anche a fronte di una patologia dagli esiti sfavorevoli certi o comunque molto probabili, non sembra, allora, possibile ledere l'autodeterminazione alimentare di un soggetto in nome del diritto alla salute per pericoli meramente potenziali come possono essere le conseguenze di un'alimentazione scorretta⁴⁵.

Lo stesso diritto alla salute che vieta l'imposizione di diete alimentari è, comunque, il fondamento delle numerose e doverose politiche e dei programmi ministeriali che fanno della promozione di una dieta sana il centro dei loro interessi. Ed è il diritto alla salute la base costituzionale su cui si è costruita l'imponente normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare che disciplina produzione, somministrazione e distribuzione di prodotti alimentari, per garantire il massimo livello di protezione dei consumatori.

Il bilanciamento in tema di scelte alimentari sembra realizzarsi nel divieto di imposizione di stili alimentari mantenendo impregiudicato il campo delle azioni volte ad orientare i comportamenti individuali mediante opera di persuasione e informazione⁴⁶. Il rispetto della sfera di libertà di scelta alimentare sul piano giuridico non esclude, infatti, il promovimento, senza coercizione, dell'esercizio socialmente utile di tale libertà. Di fronte ad una concezione di salute intesa sempre più come conseguenza di una gestione personalizzata della propria vita e, quindi, anche delle proprie abitudini alimentari, sembra essere compito della Repubblica promuovere i principi di una dieta sana e una corretta informazione alimentare richiamando ai doveri

⁴³ Per un approfondimento: G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit.; A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, in *Biolaw Journal*, 1, 2024.

⁴⁴ Cons. Stato, Sez. V, sent. 5156/2018.

⁴⁵ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 3, 2013, 84.

⁴⁶ G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit.

di solidarietà sociale e di partecipazione responsabile ai costi del servizio sanitario⁴⁷.

Sul ruolo dello Stato nell'informazione e nella persuasione, nel costante rispetto delle scelte alimentari individuali, si è espresso anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Nel Parere "Stili di vita e tutela della salute" del 20 marzo 2014, il Comitato ha sottolineato la centralità della prevenzione, ribadendo tuttavia che lo Stato non può imporre modelli di salute né esercitare un controllo sulle decisioni personali⁴⁸.

Il CNB individua quindi una serie di linee d'azione per rafforzare la prevenzione primaria, tra cui la considerazione dei fattori sociali e ambientali, il sostegno alla ricerca scientifica, la promozione (non coercitiva) di stili di vita salutari, l'uso di strumenti incentivanti o disincentivanti anche di natura economica, la responsabilizzazione delle imprese e il contrasto alle pratiche commerciali ingannevoli, nonché la predisposizione di adeguati strumenti informativi ed educativi⁴⁹.

Più critico appare invece il CNB nei confronti del ricorso alla leva fiscale come strumento di disincentivo al consumo di alimenti poco salutari. È il caso della *sugar tax* sulle bevande, prevista dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) la cui entrata in vigore è prevista, dopo numerosi rinvii, per il 1° gennaio 2026⁵⁰. Il CNB, in particolare, esprime perplessità sull'effettiva

⁴⁷ Sui doveri di responsabilità come possibile base costituzionale di un programma di prevenzione sanitaria: A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, cit.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ivi*, p 9.

⁵⁰ La legge di bilancio del 2020, nella parte in cui introduce la *sugar tax*, non sembra presentare profili di arbitrarietà o di irragionevolezza in relazione al perseguimento della propria finalità extrafiscale e disincentivante. È stata tuttavia sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la disciplina incide esclusivamente sui produttori di bevande contenenti sostanze edulcoranti oltre una determinata soglia, escludendo invece i produttori di altri alimenti recanti le medesime sostanze. La questione, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, è stata dichiarata infondata (sent. n. 49 del 2024). La Corte ha ritenuto legittima la disposizione valorizzando argomentazioni di natura anzitutto scientifica, prima ancora che strettamente giuridica. Tali forme di condizionamento delle scelte di consumo sono state, infatti, giudicate ammissibili solo in presenza di un solido fondamento nella scienza medica, con riferimento a sostanze la cui assunzione risulta pregiudizievole, in primo luogo, per la salute dell'individuo. Non mancano, inoltre, rilievi critici circa il carattere regressivo di tali imposte, che incidono prevalentemente su beni a basso costo⁵⁰ e rischiano di spostare i consumi verso prodotti ancora più economici e, probabilmente, di minore qualità⁵⁰. Nonostante queste critiche, appare comunque necessario ricordare che le tasse sui beni di consumo – soprattutto su quelli a basso prezzo o difficilmente sostituibili (come la benzina o le sigarette) – che gravano in misura maggiore sugli strati più poveri della popolazione sono, nel nostro ordinamento, legittime e molto diffuse. Per un approfondimento: G. CORASANITI, *L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate: struttura e profili di costituzionalità*, in *Diritto e pratica tributaria*, 3, 2025. T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit.; S.A. PARENTE, *Tutela della persona, fiscalità nutrizionale ed educazione alimentare*, in *Quaderni del dipartimento Jonico*, 11, 2019.

efficacia di tali strumenti, che colpiscono il consumatore, e mostra una preferenza per misure che incidano sulle imprese, come la compensazione dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a fronte dei profitti derivanti dalla commercializzazione di prodotti nocivi.

4. La libertà religiosa alimentare tra doveri negativi e positivi della Repubblica.

Chiarito il difficile equilibrio che il legislatore deve mantenere per evitare posizioni paternalistiche ma al contempo promuovere una dieta sana, sembra necessario affrontare, seppur brevemente, i casi in cui, invece, lo Stato è chiamato a tutelare e garantire direttamente alcune scelte alimentari. Il riferimento è ai regimi alimentari legati a concezioni religiose o etico-morali.

La costruzione costituzionale intorno alla tutela della libertà religiosa implica, infatti, anche il dovere dello Stato di rispettare e proteggere le dottrine alimentari collegate a tale libertà⁵¹. Si parla, in questo contesto, di libertà religiosa alimentare⁵² che gode di una tutela rafforzata rispetto alla semplice scelta alimentare. Si tratta di una libertà che si realizza principalmente attraverso una garanzia negativa: quella di non dover essere costretti a far uso di alimenti che non siano indicati o che siano proibiti dalla propria religione⁵³.

L'art. 19 della Costituzione⁵⁴ rappresenta il principale fondamento della tutela del diritto a un'alimentazione conforme ai propri precetti religiosi⁵⁵. Tale

⁵¹R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.

⁵²A. FUCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 18, 2016.

⁵³A. G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione* in A. G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione: diritto e diritti*, in *Università Cattolica Del S. Cuore - Sede Di Piacenza Quaderni Del Dipartimento Di Scienze Giuridiche*, 1, 2010, 27; A. FABBRI, *Cibo, religione, scuola: impatto sostenibile nella società*, in L. CALIFANO (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità. Politiche giuridiche economiche e sociali*, Milano, 2022, 79.

⁵⁴ Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»

⁵⁵ La tutela costituzionale delle regole alimentari religiose non si esaurisce, però, con l'articolo 19 Cost. Anche gli articoli 2, 3, 7 e 8 della Costituzione contribuiscono a completarne il quadro. Oltre alla libertà di culto, è, infatti, fondamentale garantire il diritto a non subire discriminazioni nell'accesso a cibi conformi alle proprie regole religiose. Questo diritto trova fondamento nel principio di autonomia confessionale e nella distinzione degli ordini, oltre che in quello di eguaglianza, che impongono di non trattare in modo differente le regole alimentari di confessioni diverse, poiché tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge. Si aggiunge poi il principio pattizio, che condiziona la piena tutela delle regole alimentari agli accordi stipulati dallo Stato con le confessioni religiose. Sul versante dell'intervento attivo, volto a favorire, e a volte a garantire direttamente, il pieno esercizio della libertà di culto e delle regole alimentari, emergono tuttavia delle criticità, in particolare il rischio di discriminazione "alla rovescia", ossia di trattamenti preferenziali o discriminatori nei confronti delle confessioni che

disposizione garantisce un insieme articolato di facoltà, tra le quali non può non essere ricompresa la possibilità di conformarsi ai codici comportamentali dell'alimentazione religiosamente connotata. Il «professare liberamente la propria fede» deve infatti intendersi riferito a ogni comportamento umano che esprima l'adesione a un determinato credo religioso⁵⁶.

La libertà religiosa comprende una pluralità di facoltà: il diritto di professare liberamente la propria fede in forma individuale o associata, la libertà di propaganda religiosa, l'obiezione di coscienza e, soprattutto, la libertà di culto, intesa come possibilità di manifestare in pubblico e in privato le espressioni esteriori del sentimento religioso⁵⁷. Una definizione di libertà di culto che appare idonea a ricomprendere non soltanto la tutela dei rituali alimentari, ma anche quella delle regole alimentari religiose (c.d. RAR).

Anche il testo dell'art. 9 CEDU sembra ricomprendere nella sua garanzia le RAR, tutelando la libertà di manifestare la propria religione non soltanto attraverso il culto e l'insegnamento, ma anche mediante le «pratiche» e l'«osservanza dei riti». In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricondotto le regole alimentari di origine confessionale alla categoria degli atti religiosamente motivati, riconoscendone la piena riconducibilità all'ambito di protezione dell'art. 9 della Convenzione⁵⁸.

Se nella maggior parte dei casi il diritto a un cibo religiosamente adeguato può essere garantito in forma negativa, quando l'individuo è impossibilitato a soddisfare autonomamente i propri bisogni alimentari-religiosi, come nel caso di degenza in strutture pubbliche obbliganti⁵⁹, sembra potersi configurare una garanzia positiva esperibile attraverso un intervento diretto dello Stato⁶⁰. Un

hanno stipulato intese rispetto alle altre. R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.; M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella costituzione italiana*, in *Orientamenti sociali sardi*, 1, 2015,40; I. BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde: L'accordo tra Regione e Comunità ebraica di Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2009; A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, cit.

⁵⁶ G. PELLEGGATTI, *“Libertà alimentare religiosa”, macellazione halal, protezione del “benessere animale”*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2021.

⁵⁷ M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella costituzione italiana*, cit., 41-42.

⁵⁸ Per un approfondimento: R. MAZZOLA, *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, 2012; G. PELLEGGATTI, *“Libertà alimentare religiosa”, macellazione halal, protezione del “benessere animale”*, cit.

⁵⁹ L'esercizio della libertà religiosa alimentare comporta, in realtà, simili problematiche anche in spazi privati come il trasporto terrestre, aereo e navale dove, per evitare una discriminazione, dovrebbero essere previsti menù alternativi o differenziati per motivi etico-religiosi. A. FUCCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, cit., 16.

⁶⁰ I. BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde*, cit. Certo è, però, che il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-religiose all'interno di una struttura obbligatoria pubblica non può considerarsi assoluto, come del resto qualsiasi altro

intervento coerente non solo con il principio di eguaglianza sostanziale – in quanto diretto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio delle libertà individuali, tra cui quella religiosa – ma anche con quel concetto di laicità intesa non come indifferenza nei confronti del fenomeno religioso ma come salvaguardia e promozione della libertà e del pluralismo confessionale⁶¹. È questo il caso delle carceri, ma anche degli ospedali e, in un certo senso, delle scuole: luoghi in cui l'individuo può legittimamente pretendere di ricevere un cibo conforme alle proprie regole religiose e nei quali, salvo esigenze o interessi contrapposti di rilievo, la mancata garanzia di un pasto adeguato potrebbe costituire una lesione della sua libertà religiosa.

In ambito di strutture obbliganti, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte chiarito che il diniego, nei confronti di un detenuto, della possibilità di alimentarsi conformemente ai propri precetti religiosi integri una violazione dell'art. 9 CEDU⁶². Emblematico, in tal senso, è il caso *Jakóbski c. Polonia* (ric. n. 18429/06), nel quale un detenuto di fede buddhista, a fronte del rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di garantirgli una dieta vegetariana per ragioni economiche e organizzative, adì la Corte di Strasburgo. In tale occasione, la Corte – richiamando anche la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee⁶³ e, soprattutto, l'art. 9 CEDU – ha affermato la necessità di individuare

diritto, e deve, spesso, confrontarsi con esigenze economiche e organizzative. La tutela di simili regole alimentari non è illimitata e incondizionata, pur essendo costituzionalmente protetta. Essa deve modularsi attraverso operazioni di bilanciamento: il diritto a ricevere cibo religiosamente adeguato è possibile entri in conflitto con altrettanti interessi o diritti da ponderare sia all'interno delle relazioni tra privati sia nel rapporto tra l'individuo e lo Stato. Non rari sono stati i casi in cui è sorto un conflitto tra chi pretendeva di esercitare il diritto di libertà religiosa alimentare e quanti, invece, si opponevano per questioni organizzative, finanziarie e di buon andamento della Pubblica amministrazione o per la tutela della salute dei soggetti interessati. R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.; A. MUSIO, *Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021.

⁶¹ Si esprime in questo senso la nota sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale. M. MADONNA, *Libertà religiosa e prescrizioni alimentari nelle strutture sanitarie: brevi note di inquadramento*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2016, 105-106. Sulla compatibilità tra il dovere di fornire un pasto religiosamente adeguato nelle strutture obbligate e il principio di laicità: C. DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 1, 2019.

⁶² Come, ad esempio, la causa Lucia Dahlab c. Svizzera, ricorso n. 42393/98 o Dogru c. Francia, ricorso n. 27058/05) ma anche a livello nazionale come Cass Pen Sez. I n. 41474\2013; TAR. Bolzano n. 107/2017, Tar di Bolzano n.35/ 2018; Tribunale di Bologna n. 2359/2020.

⁶³ In particolare la Corte fa riferimento all'articolo 4 («La mancanza di risorse non può essere un motivo per giustificare delle condizioni di detenzione che violano i diritti dell'uomo»), all'articolo 22 comma 1 («I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro») e all'articolo 29 della Raccomandazione («La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata. 2. Il regime

un equo bilanciamento tra le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, connesse alla sicurezza, alla logistica e ai costi, e il rispetto dei diritti religiosi del detenuto. Nel caso di specie, la limitazione è stata ritenuta irragionevole, in particolare in considerazione del fatto che una dieta vegetariana non richiede l'impiego di prodotti speciali né modalità di preparazione complesse e, pertanto, non comporta un onere sproporzionato per l'amministrazione.

Un orientamento analogo è stato espresso anche dalla Corte di cassazione italiana, la quale, con la sentenza del 25 settembre 2013, n. 41474, ha ritenuto che il rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di assicurare a un detenuto buddhista una dieta vegetariana configuri una violazione del diritto alla libertà di culto, del quale il regime alimentare costituisce un necessario corollario di pratica rituale.

5. La tutela degli animali di fronte alla macellazione rituale.

Quando l'ambito spirituale sconfinava in settori prettamente temporali, come quello alimentare, la regolamentazione giuridica deve necessariamente confrontarsi con le esigenze di tutela della libertà religiosa e del principio di uguaglianza tra i culti, nel pieno rispetto del sistema laico fondato sulla distinzione degli ordini⁶⁴.

Il rispetto della libertà religiosa alimentare passa, anche, attraverso la regolamentazione di alcuni ambiti in cui il diritto si intreccia in maniera diretta con le RAR come quello della macellazione rituale. Un ambito nella cui regolamentazione emerge, inoltre, la crescente attenzione che negli ultimi anni è stata dedicata al tema del benessere animale. Un'attenzione che ha portato, in Italia, all'introduzione del principio di tutela degli animali nella Costituzione. La riforma costituzionale del 2022 (l.c. 1/2022) che ha introdotto all'articolo 9 Cost. alcuni principi legati alla protezione dell'ambiente, all'ultimo e terzo comma ha inserito uno specifico riferimento alla tutela degli animali demandando allo Stato la disciplina, i modi e le forme di tale tutela. La riforma sembra porsi in continuità con l'art. 13 del TFUE, il quale riconosce agli animali la natura di esseri senzienti introducendo il benessere animale come criterio

penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.3. I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi»).

⁶⁴ A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in A.G. CHIZZONITI-M. TALLACCHINI, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Piacenza, 23-24.

operativo da tenere conto nella costruzione delle politiche dell'Unione e degli Stati membri, soprattutto in settori come l'allevamento e la pesca⁶⁵.

La nuova norma costituzionale costituisce un vero e proprio invito al legislatore a dare concreta attuazione al principio di tutela degli animali considerando i loro interessi accanto a quelli del singolo e della collettività⁶⁶. La disposizione impone di compiere delle operazioni di bilanciamento fra l'interesse costituzionale alla tutela degli animali ex art. 9 comma 3 Cost. e altri interessi costituzionalmente rilevanti.

In ambito di scelta alimentare uno dei casi in cui è rilevante verificare se la maggior attenzione per il benessere animale possa comportare una modifica del bilanciamento tra interessi diversi è quello delle macellazioni rituali. Un campo in cui il benessere animale entra in conflitto con la libertà religiosa (alimentare).

La normativa italiana ed europea in tema di abbattimento animale parte dal presupposto che la macellazione debba garantire standard igienico-sanitari adeguati e ridurre al minimo le sofferenze animali. Per ridurre al minimo il dolore dell'animale è previsto l'uso di metodi di stordimento come la pistola a proiettile captivo. Tuttavia, alcune macellazioni rituali, come quelle ebraiche e islamiche, richiedono pratiche inconciliabili con lo stordimento preventivo. Di conseguenza, di fronte alla presa d'atto di RAR incompatibili con il pieno rispetto degli standard di benessere animale la regolamentazione della macellazione deve cercare un punto di soluzione tra la tutela degli animali e il rispetto della libertà religiosa. Un difficile bilanciamento che, nella disciplina italiana ed europea, è stato rinvenuto nella possibilità di derogare per le macellazioni rituali all'obbligo di stordimento a condizione che tali pratiche rispettino determinati standard e siano effettuate in un macello.

Oggi il punto di riferimento della normativa è il regolamento (CE) n. 1099/2009. Nel regolamento il bilanciamento tra benessere animale e pratiche religiose, anche in considerazione del rispetto del principio di libertà religiosa previsto all'articolo 10 della Carta di Nizza, viene individuato nella possibilità di derogare all'obbligo di stordimento quando l'abbattimento avviene in un macello⁶⁷. L'articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento n. 1099/2009, consente, infatti, la macellazione rituale senza stordimento, mentre l'articolo 5 impone, in questi casi, controlli per minimizzare sofferenza e coscienza dell'animale durante l'abbattimento.

⁶⁵ E. VIVALDI, *Un primo bilancio della riforma dell'art. 9 cost. La tutela degli animali di fronte agli altri valori fondamentali*, in *Ambienteditto*, 3, 2025.

⁶⁶ D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 24, 2023.

⁶⁷ R. SAIJA, *Benessere animale negli allevamenti e protezione durante l'abbattimento. Macellazione rituale e nuove sfide del diritto agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2, 2024.

Un bilanciamento che sembra, però, poter essere rimodellato. L'articolo 25 del medesimo Regolamento stabilisce che «Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento»⁶⁸. La normativa consente, dunque, di adottare norme più rigorose a maggior tutela del benessere animale lasciando un certo margine di discrezionalità al legislatore nazionale anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

Questa discrezionalità è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia Europea nella causa *Israëlitisch Consistorie van België e.a.* (C-336/19), relativa a un decreto della Regione delle Fiandre⁶⁹ che prevedeva l'obbligo dello stordimento anche per la macellazione rituale. La Corte ha riconosciuto la legittimità della normativa belga, confermando il potere degli Stati membri di contemperare e trovare un diverso equilibrio tra la protezione del benessere animale e la libertà religiosa, pur nel rispetto delle deroghe previste dal Regolamento n. 1099/2009 e degli articoli 10, 20, 21 e 22 della Carta di Nizza. Pur riconoscendo la libertà religiosa come diritto fondamentale, la Corte ha ritenuto che gli Stati membri possano introdurre misure aggiuntive di tutela animale, come la presenza di veterinari qualificati o requisiti specifici per il personale e gli strumenti di macellazione.

Sulla medesima questione si è pronunciata, in senso sostanzialmente conforme alla Corte di giustizia, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la decisione n. 16760/22 del 13 febbraio 2024. La Corte EDU osserva, in primo luogo, che – secondo la documentazione prodotta dai ricorrenti – i decreti impugnati (non solo quello della Regione Fiandre, ma anche un provvedimento analogo adottato dalla Vallonia) non vietano la macellazione rituale, ma si limitano a prescrivere lo stordimento dell'animale prima dell'uccisione. Secondo la Corte, il legislatore ha ritenuto che il benessere degli animali – quali esseri senzienti – costituisca un valore condiviso e profondamente radicato nelle regioni fiamminga e vallona, al punto da poter essere ricondotto al concetto di “morale pubblica”. La Corte ricorda inoltre che, in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose, deve essere riconosciuto al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento. Nel caso di specie, tale margine risulta giustificato anche dall'esigenza di tener conto del consenso sociale favorevole a una tutela rafforzata del benessere animale. Di fronte a queste considerazioni spetta alla Corte EDU valutare se, in linea di principio e in considerazione dell'ampiezza della discrezionalità esercitata dalle autorità nazionali, l'ingerenza nella libertà religiosa possa ritenersi proporzionata rispetto alla tutela della morale pubblica e del benessere

⁶⁸ Art. 25 regolamento (CE) n. 1099/2009.

⁶⁹ Decreto della Regione Fiandre del 7 Luglio 2017 recante modifica della legge 14 agosto 1986 relativa al benessere e alla protezione degli animali con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali.

animale. A tale riguardo, la Corte sottolinea che i decreti impugnati sono stati adottati a seguito di un'ampia e scrupolosa attività di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti delle diverse comunità religiose, associazioni per la protezione degli animali ed esperti veterinari. I legislatori fiammingo e vallone, secondo la Corte, hanno pertanto dimostrato di aver perseguito l'obiettivo di conciliare la promozione del benessere animale con il rispetto della libertà religiosa, avendo debitamente ponderato, nel corso dell'intero procedimento legislativo, i valori e gli interessi coinvolti nella pratica della macellazione rituale. Le misure adottate risultano, di conseguenza, giustificate e proporzionate rispetto allo scopo perseguito e rientrano nel margine di discrezionalità spettante alle autorità nazionali⁷⁰.

La giurisprudenza europea sembrerebbe dunque aprire alla possibilità, anche in Italia, di modificare – alla luce della crescente attenzione, anche di rango costituzionale, verso il benessere animale – il bilanciamento finora adottato in materia di macellazione rituale.

6. Libertà religiosa e di coscienza: quale spazio per le dottrine alimentari?

Guardando all'intreccio tra scelta alimentare e tutela degli animali, è interessante verificare se le garanzie previste per la libertà religiosa alimentare possano estendersi anche a quelle filosofie alimentari, come il vegetarianismo e il veganesimo, che riflettono una chiara e intima visione del mondo, degli animali e dell'essere umano.

L'assimilazione delle dottrine alimentari alle libere espressioni di fede o di coscienza trova fondamento in precisi indici costituzionali⁷¹. L'orientamento di una persona che aderisca a un determinato regime alimentare in conformità a convinzioni etico-morali sembra infatti poter beneficiare della protezione garantita dagli artt. 2, 8, 19 e 21 della Costituzione, i quali promuovono il diritto e la libertà di autodeterminazione non solo nella sfera religiosa, ma anche in quella della coscienza.

La libertà di coscienza, intesa come libertà di vivere secondo le proprie convinzioni più profonde e secondo il proprio sentire esistenziale, implica la possibilità di restare coerenti con i contenuti liberamente formati della propria sfera interiore. Essa si colloca su un piano più ampio rispetto alla sola libertà religiosa, ma la sua tutela e disciplina non dovrebbero discostarsi da quelle previste per la libertà ex art. 19 Cost., se non per le specificità proprie del

⁷⁰ Per un approfondimento: A. CUPRI, *La scienza come strumento per coniugare la libertà religiosa e il benessere animale? Riflessioni su una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 27, 2024.

⁷¹ R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit., 36.

fenomeno religioso⁷². Sembra dunque possibile riconoscere a tutte le dottrine alimentari fondate su convinzioni etiche o filosofiche profonde, come il vegetarianismo e il veganesimo, una garanzia assimilabile a quella della libertà religiosa alimentare⁷³.

Non tutte le preferenze o diversità alimentari, tuttavia, rientrano nell'ambito delle garanzie sopra delineate, soprattutto quando la libertà religiosa assume una valenza positiva, ossia quando lo Stato è chiamato ad assicurare attivamente una dieta conforme alle convinzioni individuali. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel parere "Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici" del 27 marzo 2006, ha chiarito che «un'immotivata avversione verso un determinato alimento non costituisce motivo sufficiente per richiedere un menù differenziato nelle mense pubbliche», mentre assume rilievo la richiesta fondata su «prescrizioni alimentari basate su concezioni religiose o filosofiche nelle quali si manifesta un'adesione personale e profonda a una visione della vita e del mondo». Tale posizione richiama, nei suoi contenuti, il criterio interpretativo elaborato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Campbell e Cosans c. Regno Unito* (25 febbraio 1982), secondo cui la tutela garantita dall'art. 9 CEDU⁷⁴ si applica a «*views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance*», indipendentemente dal riferimento a un essere supremo o a un gruppo religioso organizzato. Proprio questa linea di demarcazione segna il confine tra libertà religiosa alimentare e libera scelta alimentare, distinguendo le più pregnanti garanzie connesse alla sfera del culto dalla semplice preferenza individuale in materia di cibo. In altri termini, solo quando l'orientamento alimentare si radica in convinzioni etiche, filosofiche o religiose profonde, esso può aspirare a una tutela costituzionale ed europea assimilabile

⁷² G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, cit., 102-106; A. MUSIO, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, cit., 4. I convincimenti interiori devono ritenersi protetti dalla lettura combinata degli artt. 2, 3, 19 e 21.1 Cost., i quali «contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza» (Corte costituzionale sent. n. 43/1997). Tra i diversi motivi che animano la coscienza la Repubblica non può porre in essere irragionevoli differenze di trattamento (Corte costituzionale sent. n. 334/1996)

⁷³ L. CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, in *DPER online*, 1, 2015, 237-238.

⁷⁴ Art. 9 CEDU: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

a quella della libertà religiosa; diversamente, resta nell'ambito delle scelte personali, prive di obbligo positivo in capo allo Stato.

7. La scelta alimentare tra diritto alla salute e benessere degli animali: libertà, facoltà o diritto.

La scelta di assumere il diritto alla salute e la tutela del benessere animale come chiavi di lettura per l'analisi dello statuto costituzionale della scelta alimentare non è casuale. Si tratta, infatti, di due ambiti nei quali l'alimentazione individuale cessa di apparire come una mera espressione della sfera privata e viene invece a intrecciarsi in modo diretto con interessi di rilievo collettivo, costituzionalmente protetti e potenzialmente idonei a giustificare un intervento pubblico limitativo della libertà individuale.

Salute e benessere animale rappresentano, in questo senso, due banchi di prova paradigmatici dei limiti della scelta alimentare. Il primo costituisce il terreno classico di confronto tra autodeterminazione individuale e interesse della collettività, storicamente utilizzato per legittimare interventi pubblici anche incisivi. Il secondo, invece, riflette una sensibilità più recente, che estende la considerazione giuridica oltre la dimensione strettamente antropocentrica e introduce nuovi valori nel bilanciamento costituzionale. Entrambi, tuttavia, pongono il medesimo interrogativo di fondo: fino a che punto interessi di rango costituzionale possono giustificare una compressione della scelta di come e con cosa alimentarsi?

È proprio attraverso l'analisi di questi due ambiti che diventa possibile verificare se e in quale misura la scelta alimentare possa essere oggetto di orientamento, limitazione o tutela da parte dello Stato, nonché chiarire se essa si configuri come una semplice facoltà, come una libertà costituzionalmente protetta o come un vero e proprio diritto soggettivo.

Lo studio della scelta alimentare come limite all'intervento dello Stato rappresenta oggi un ambito ancora poco esplorato nel dibattito giuridico sull'alimentazione. La riflessione giuridica tende sempre più spesso a concentrarsi sul diritto a un'alimentazione sana, sostenibile o eticamente orientata, ma raramente si interroga sui confini entro i quali l'azione pubblica può legittimamente promuovere tali modelli senza compromettere la libertà individuale.

Se la scelta alimentare è una scelta fortemente identitaria, capace di definire l'individuo sia come singolo sia come membro di una comunità culturale, religiosa o sociale, essa deve essere, in linea di principio, una scelta libera. La dieta costituisce una componente essenziale dello stile di vita e, come tale, rientra nello spazio di autodeterminazione che una democrazia pluralista, fondata sul rispetto della dignità della persona, è chiamata a garantire. In fondo, si tratta della dignità di scegliere chi essere, anche dal punto di vista alimentare.

Alla luce di quanto emerso, il ruolo dello Stato non sembra potersi spingere oltre la promozione di una corretta informazione alimentare, l'adozione di politiche di prevenzione non coercitive e la protezione del singolo da alimenti certamente dannosi attraverso stringenti regole produttive e di sicurezza. Né il diritto alla salute, né la tutela del benessere animale appaiono, di per sé, idonei a giustificare l'imposizione autoritativa di stili alimentari.

Ciò non significa, tuttavia, riconoscere un diritto assoluto e illimitato alla scelta alimentare. La libertà di alimentarsi come si vuole non può essere elevata a diritto soggettivo pieno e incondizionato. La scelta alimentare sembra doversi indentificare in una libera facoltà che può incontrare limiti quando venga in rilievo la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Diversa è la conclusione cui si giunge quando la scelta alimentare si radica in appartenenze religiose o in convinzioni etico-filosofiche profonde, tali da incidere direttamente sull'identità personale e sulla libertà di coscienza. In questi casi, la dieta non rappresenta soltanto una modalità di alimentarsi, ma diviene espressione qualificata di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. La scelta alimentare assume allora la fisionomia di un vero e proprio diritto, che non si esaurisce nella pretesa di non subire imposizioni, ma può tradursi, in contesti specifici, anche in obblighi positivi in capo allo Stato.

Il quadro che emerge è, dunque, quello di una tutela graduata della scelta alimentare: limite al paternalismo statale soggetto a bilanciamento quando entrano in gioco altri interessi costituzionalmente rilevanti; diritto quando la dieta si intreccia con la libertà religiosa o di coscienza. Una ricostruzione che consente di evitare tanto l'assolutizzazione della facoltà di scelta alimentare quanto la sua compressione in nome di modelli uniformanti, restituendo alla scelta alimentare il suo ruolo di spazio privilegiato di confronto tra libertà, responsabilità e pluralismo costituzionale.

